

Parere n.72 del 16/05/2012

Prec 25/12/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla società S.T.I.A. S.r.l. - Procedura aperta per l'Appalto dei lavori di realizzazione delle cabine elettriche a servizio del II tronco della S.S. V. "Isernia - Castel di Sangro" nel tratto compreso tra lo svincolo con la S.S. 652 - - Importo a base d'asta euro 1.725.281,81 - S.A. ANAS S.p.a.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 gennaio 2012, è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale la società S.T.I.A. S.r.l. ha chiesto un parere in merito al comportamento tenuto dall'Anas che, con riferimento alla procedura indetta per l'affidamento dei lavori in oggetto, non ha accolto la propria richiesta di "*adeguamento della documentazione di progetto per diversa indicazione della durata dei lavori rispetto al piano di sicurezza di progetto e proroga dei termini di presentazione delle offerte.*"

Nello specifico, il bando di gara prevede l'affidamento dei lavori di realizzazione delle cabine elettriche a servizio del secondo tronco della S.S.V. "Isernia Castel di Sangro" nel tratto compreso tra lo svincolo con la S.P. n. 11 e lo svincolo con la S.S. 652. Il termine per l'esecuzione dei lavori, poi, secondo la disciplina di gara, è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Dall'esame della documentazione allegata alla istanza di parere e dalla documentazione inviata dall'Anas a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, risulta che la Società S.T.I.A. *tre giorni prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta*, ha richiesto una proroga del termine di presentazione delle offerte (previsto per 30/12/2011), in considerazione della non corrispondenza tra il bando e il piano di sicurezza allegato al progetto circa la durata dei lavori oggetto di affidamento.

L'Anas ha ritenuto di non accogliere la suddetta richiesta di proroga e, in riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 14 febbraio 2012, la stessa ha fatto presente che alla gara hanno presentato offerte 86 operatori economici, che si è proceduto "*all'aggiudicazione definitiva inefficace dei lavori in argomento*" e che per procedere o meno all'aggiudicazione definitiva si attende il parere di questa Autorità.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la correttezza del comportamento tenuto dall'Anas che, nell'ambito della procedura indetta per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ha ritenuto di non accogliere la richiesta della Società S.T.I.A. s.r.l. di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, avanzata in ragione della necessità, sostenuta dall'istante, di *adeguare la documentazione di progetto per effetto della non corrispondenza tra il bando e il piano di sicurezza circa la durata dei lavori in oggetto.*

La controversia, quindi, riguarda la presunta incoerenza fra il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori e il tempo previsto nel piano di sicurezza posto a base di gara. Tale incoerenza, se sussistesse, costituirebbe un fatto di natura tecnica in grado di produrre effetti sia sul piano contrattuale che su quello della sicurezza. Infatti, rendere coerente, in fase di esecuzione, il tempo su cui è costruito il piano di sicurezza con il tempo previsto nel contratto, può rendere necessario non rispettare alcune disposizioni in violazione della normativa sulla sicurezza.

Dall'esame della documentazione di gara e dalle controdeduzioni dell'Anas alla richiesta della S.T.I.A. s.r.l. si rileva che tale incoerenza non sussiste.

In primo luogo va osservato che i lavori da eseguire riguardano più cabine elettriche localizzate nelle gallerie esistenti nel secondo tronco della S.S.V. "Isernia Castel di Sangro" nel tratto compreso tra lo svincolo con la S.P. n. 11 e lo svincolo con la S.S. 652. In secondo luogo va sottolineato che, nei documenti di gara, la durata dei lavori è fissata in complessivi sessanta giorni naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e che al progetto esecutivo posto a base di gara è allegato un cronoprogramma dei lavori (*elaborato n. T00EG07GENCR01*) di durata proprio pari a sessanta giorni. Tale cronoprogramma riporta in dettaglio le singole fasi lavorative di ciascuna cabina elettrica da realizzare. Inoltre, nel Capitolato Speciale d'appalto è previsto che l'impresa aggiudicataria organizzi la propria attività di cantiere con più squadre di lavoro che, operando contemporaneamente, consentano di rispettare il tempo contrattuale. In terzo luogo va precisato che il programma lavori facente parte del piano di sicurezza e coordinamento (*elaborato n. T00EG06TAMETO3*), al contrario di quello allegato al progetto esecutivo, riguarda la durata complessiva di ogni singola attività esecutiva riferita a tutte le cabine elettriche da realizzare. Per esempio la lavorazione "*Installazione di cantiere temporaneo su strada*" è prevista sia eseguita, per tutte le cabine da realizzare, in 15 giorni. In sostanza il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e coordinamento indica la durata complessiva di ciascuna attività per tutte le cabine da realizzare.

In sintesi, si può affermare che mentre la società S.T.I.A. S.r.l. ha ritenuto che i lavori debbano essere eseguiti in serie e cioè una cabina dopo l'altra, con la conseguenza che il tempo di esecuzione di tutti i lavori corrisponde alla somma dei tempi di esecuzione dei lavori di ognuna delle cabine elettriche previste in contratto, da una corretta lettura dei documenti di gara e dalla nota di rigetto della richiesta avanzata dalla S.T.I.A. s.r.l. si ricava, al contrario, che i lavori delle singole cabine, al fine di rispettare il termine di sessanta giorni, devono essere effettuati, parzialmente o totalmente, in parallelo fra di loro. Pertanto, non si rileva alcuna incoerenza tra il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori e i tempi previsti nel cronoprogramma allegato al piano di sicurezza posto a base di gara.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'Anas non poteva accogliere la richiesta avanzata dalla società S.T.I.A. S.r.l. di proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte.

I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci, Andrea Camanzi

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 maggio 2012

Il Segretario: Maria Esposito